

All'Assemblea

DOCUMENTO DI PROPOSTA DEL DIRETTORE

N. 26 del 19-12-2022

| | |
|----------|--|
| Oggetto: | Approvazione delle "Carte della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani" dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 Pesaro e Urbino ai sensi della Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF. |
|----------|--|

IL DIRETTORE

PRELIMINARMENTE si prende atto di quanto contenuto nell'Istruttoria n. 19 del 19.12.2022 redatta dalla PO Ufficio Unico Idrico e Rifiuti – Settore Rifiuti (documentazione agli atti del procedimento) di cui si condividono contenuti e valutazioni, che di seguito si riporta;

PREMESSO CHE:

- l'Assemblea territoriale d'Ambito (ATA) Rifiuti dell'Ambito ottimale n.1 – Pesaro e Urbino si è formalmente costituita in data 24 ottobre 2013, ai sensi della L.R. Marche n.24/2009, artt. 7 e 8;
- ai sensi dell'art. 14 della Convenzione istitutiva, all'ATA si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti gli Enti locali ed in particolare quelle del TUEL;

RICHIAMATO il decreto del Presidente ATA n. 9 del 01.04.2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto, a far data dal 01.04.2021, per un periodo di anni tre, l'incarico di Direttore con qualifica dirigenziale a tempo pieno e determinato dell'ATA 1 di Pesaro e Urbino;

RICHIAMATA la convenzione per la costituzione di un ufficio unico tra ATA1-Pesaro e Urbino che svolge funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti e AATO n.1 Marche Nord-Pesaro e Urbino che svolge funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, per lo svolgimento di funzioni dirigenziali e di coordinamento dei due servizi sottoscritta in data 01.04.2021;

VISTI:

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 *"Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"*;
- la Legge 14 novembre 1995, n.481 che affida ad ARERA il compito - tra gli altri - di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di temperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- il D.Lgs. n. 286/1999, art. 11, *"Qualità dei servizi pubblici"*;
- il D.Lgs. n. 152/2006, artt. 200 e segg. sull'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata rifiuti urbani da parte dell'Autorità d'Ambito;
- la L. n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), art. 2 co. 461, *"Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di"*

servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni: a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità dei servizi" da redigere e pubblicizzare in conformita' ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualita' e di quantita' relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonche' le modalita' di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonche' le modalita' di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

- il D.P.R. n. 168/2010, art. 11;
- la legge n. 27/2012 di conversione con modifiche del D.L. n. 1/2012 che all'art. 8 (Contenuto delle carte di servizio) prevede che:
 - *"1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attività di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura.*
 - *2. ((Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni,)) Le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente."*
- l'art. 32 comma 1 del d.lgs n. 33 del 2013 che recita: *"le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici"*;

TENUTO CONTO della Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF avente ad oggetto la *"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"* con la quale viene approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF), allegato A alla suddetta deliberazione;

RICHIAMATO il TQRIF il quale definisce:

- **"ente territorialmente competente"**, l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente e pertanto debba essere l'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) dell'Ambito territoriale ottimale 1 - Pesaro e Urbino, in quanto Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale "ATA 1 Pesaro e Urbino", ad assumere il ruolo di Ente Territorialmente Competente (di seguito: ETC) e, conseguentemente, ad assolvere ai compiti che il TQRIF assegna a quest'ultimo;
- **"gestione"**, l'ambito tariffario, ovvero il territorio, comunale o sovra-comunale, sul quale si applica la medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva). Pertanto, non applicandosi nei Comuni dell'ATA 1 Pesaro e Urbino una medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva), la gestione, ai fini del TQRIF, corrisponderà con il singolo territorio comunale;

VERIFICATO che l'ATA si occupa della programmazione, del coordinamento e del controllo dei servizi di igiene urbana per i Comuni che la costituiscono;

CONSIDERATO, pertanto, che spetta all'ATA:

- determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono;
- approvare per ogni singola gestione un'unica "Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani";

OSSERVATO che nell'ambito territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino le attività afferenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ovvero *l'attività di gestione delle tariffe, l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade* fanno capo a soggetti diversi, caratterizzandosi per una certa eterogeneità;

RILEVATO quindi che i gestori coinvolti ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal TQRIF ARERA sono:

- ASET s.p.a.
- Marche Multiservizi s.p.a.
- RIECO s.p.a.
- Onofaro Antonino s.r.l.
- i Comuni

DATO ATTO che con Deliberazione dell'Assemblea n. 8 del 13.05.2022 si è provveduto ad:

- inquadrare tutti i gestori del servizio di gestione rifiuti dell'ATA 1 Pesaro Urbino, come sopra elencati, all'interno dello **Schema I** (*Livello qualitativo minimo*) di cui all'art. 3 del TQRIF senza individuare obblighi di servizio e standard migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli minimi;
- invitare i gestori dell'ATA 1 Pesaro e Urbino ad impegnarsi per dotarsi delle strumentazioni necessarie all'avvio a regime della misurazione della qualità erogata nel servizio di gestione rifiuti, avendo a riferimento il set minimo di indicatori previsto dal TQRIF per lo Schema I;
- avviare una procedura di ricognizione puntuale delle attività con i gestori del servizio, avendo a riferimento le tempistiche stabilite dal TQRIF;

CONSIDERATO che:

- ATA ha provveduto per ogni singolo ambito tariffario ad individuare i gestori delle seguenti attività:
 - *gestione tariffe e rapporto con gli utenti;*
 - *raccolta e trasporto;*
 - *spazzamento e lavaggio delle strade;*
- in base alle casistiche presenti nel territorio dell'ambito, ATA con la collaborazione dei rappresentanti dei gestori delle differenti attività afferenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti, ha quindi elaborato n. 4 modelli di Carta della qualità dei servizi, come segue:
 1. *Gestione Integrata:* per le gestioni in cui tutte le attività sono affidate ad un unico Gestore (Società o Comune);
 2. *TARI al Comune:* per le gestioni in cui il Comune gestisce l'attività di tariffazione e rapporto con gli utenti;
 3. *TARI e spazzamento al Comune:* per le gestioni in cui il Comune gestisce le attività di spazzamento e lavaggio delle strade e di tariffazione e rapporto con gli utenti;
 4. *Spazzamento al Comune:* per le gestioni in cui il Comune gestisce l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade;
- sono stati organizzati incontri tecnici con tutti i gestori finalizzati ad approfondire i contenuti della regolazione ARERA in materia di qualità e a dare illustrazione dei contenuti delle bozze della carta di qualità del servizio predisposte da ATA;

- successivamente tali bozze sono state inviate ai Comuni, chiedendo loro di completare le parti mancanti e di apportare eventuali integrazioni nel rispetto di quanto stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif;

RILEVATO CHE:

- per alcune gestioni non è stato fornito alcun riscontro da parte del gestore Comune o lo stesso non ha adempiuto correttamente a quanto richiesto, come risulta da elenco allegato alla presente deliberazione (Allegato 1 – Colonna ESITO: “*Non Conforme*” e “*Nessuna risposta*”). Con riferimento a queste gestioni si procederà all’approvazione del modello di carta standard che successivamente dovrà essere completata limitatamente alle parti evidenziate, rimandando quindi l’approvazione definitiva della Carta ad esito del completamento della stessa da parte dei gestori, approvazione che dovrà comunque avvenire entro il 31.03.2023;
- altre gestioni hanno fornito riscontro ma la Carta inviata non risulta ancora completa di tutte le informazioni richieste, come risulta da elenco allegato alla presente deliberazione (Allegato 1 – Colonna ESITO: “*Conforme, da completare*”). Per queste gestioni si procederà all’approvazione del modello della Carta inviata dai gestori che successivamente dovrà essere completata limitatamente alle parti evidenziate, rimandando quindi l’approvazione definitiva della Carta ad esito del completamento della stessa da parte dei gestori, approvazione che dovrà comunque avvenire entro il 31.03.2023;
- per le gestioni che hanno fornito una Carta conforme a tutte le informazioni richieste, come risulta da elenco allegato alla presente deliberazione (Allegato 1 – Colonna ESITO: “*Conforme*”), si procederà ad approvare la Carta da loro inviata;

PRECISATO CHE questa ATA, considerata la presenza di Centri di Raccolta operativi ed allo scopo di contenere i costi del servizio, d’intesa con i gestori e in deroga a quanto disposto dall’articolo 29.2 del TQRIF, nella bozza della Carta della qualità del servizio ha previsto un numero minimo di ritiri annuali di rifiuti ingombranti a domicilio, inferiore a quanto stabilito dal sopra citato articolo;

VISTE le “*Carte della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani*” dell’Ambito Territoriale Ottimale 1 Pesaro e Urbino (Allegato 2), relative ad ogni gestione dell’ambito, allegate al presente atto di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale, le cui previsioni, in termini di obblighi di servizio, standard di qualità ed indicatori, saranno adottate da tutti i gestori delle attività afferenti al servizio di igiene urbana;

RITENUTO, quindi, di dover:

- approvare in via preliminare le “*Carte della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani*” dell’Ambito Territoriale Ottimale 1 Pesaro e Urbino ai sensi della Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF;
- provvedere alla trasmissione delle “*Carte della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani*” dell’Ambito Territoriale Ottimale 1 Pesaro e Urbino a tutti i gestori allo scopo di completarle, ove richiesto, e di consentirne l’adozione secondo l’idoneo iter amministrativo;

DEFINITO, infine, che ai sensi dell’art. 58.2 del TQRIF i gestori delle attività afferenti al servizio integrato di igiene urbana devono annualmente trasmettere all’ATA una relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui allo schema regolatorio “I” e delle previsioni contenute nelle “*Carte della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani*” dell’Ambito Territoriale Ottimale 1 Pesaro e Urbino, obblighi e previsioni che saranno oggetto

di verifica da parte dell'ATA, in qualità di Ente territorialmente competente;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000), in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente documento di proposta;
2. di approvare in via preliminare le “*Carte della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani*” dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 Pesaro e Urbino ai sensi della Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF;
3. di provvedere alla trasmissione delle “*Carte della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani*” dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 Pesaro e Urbino a tutti i gestori allo scopo di completarle, ove richiesto, e di consentirne l'adozione secondo l'idoneo iter amministrativo;
4. di richiedere ai gestori interessati di procedere al completamento delle Carte della qualità approvate, limitatamente alle parti evidenziate, come indicato nelle premesse, rimettendo al Direttore dell'ATA la competenza per l'approvazione delle Carte ad esito del completamento delle stesse, stabilendo che l'approvazione definitiva avvenga comunque entro il 31 marzo 2023;
5. di richiedere ai gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero a ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono, la pubblicazione della Carta sul proprio sito web, ai sensi dell'articolo 3 del TITR;
6. di stabilire che, ai sensi dell'art. 58.2 della Deliberazione ARERA n. 15/2022, i gestori delle attività afferenti al servizio integrato di igiene urbana devono annualmente trasmettere all'ATA una relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui allo schema regolatorio “I” e delle previsioni contenute nelle “*Carte della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani*” dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 Pesaro e Urbino, obblighi e previsioni che saranno oggetto di verifica da parte dell'ATA, in qualità di Ente territorialmente competente;
7. di dare atto che la proposta riporta in calce i pareri di regolarità previsti dall'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
8. stante l'urgenza, di dichiarare la delibera di Assemblea immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000.

Il Direttore dell'Ufficio Unico Idrico e Rifiuti
Settore Rifiuti
Ing. Michele Ranocchi

Allegati:

- 1. Prospetto riepilogo della Carta della Qualità;*
- 2. Carte della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 Pesaro e Urbino.*

Pareri di regolarità resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, non si rende necessario esprimere il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Pesaro, 19/12/2022

PO Ufficio Unico Idrico e Rifiuti
Settore Rifiuti
Ing. Yuri Ricciatti